



REDDITO IMPRESA E IRAP

La deduzione limitata dei canoni di noleggio automezzi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

La disciplina fiscale della deduzione dei **costi degli automezzi utilizzati nell'esercizio d'impresa** o arti e professioni è contenuta [nell'articolo 164, Tuir](#), la cui struttura è la seguente:

- nella **lettera a)**, è prevista la **deduzione integrale di tutti i costi** relativi ai **veicoli esclusivamente strumentali**; secondo la prassi dell'Agenzia delle entrate si tratta di fattispecie in cui **l'attività non può essere svolta senza tali beni** (come, ad esempio, per le imprese di noleggio o per le autoscuole), ovvero per quelli **adibiti ad uso pubblico** (es. il taxi);
- nella **lettera b)**, è prevista la **deduzione parziale** dei **costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo**, per i quali la limitazione è duplice, poiché riguarda in primo luogo **il costo fiscalmente riconosciuto per il quale si introduce un limite** (euro 18.075,99 elevato ad euro 25.822,84 per gli agenti e rappresentanti di commercio), ed in secondo luogo **l'ammortamento o il canone di leasing** sono deducibili **nei limiti del 20% del costo (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio)**. È opportuno precisare che, per **le spese di gestione del mezzo** (carburanti, lubrificanti, ecc.) si applica solamente **il limite percentuale e non anche quello assoluto**;
- nella **lettera b-bis**), infine, si prevede la **deduzione del 70% dei costi** (senza alcun limite massimo) relativi ai veicoli utilizzati promiscuamente dai dipendenti **per la maggior parte del periodo di possesso**. A fronte di tale deduzione, è bene ricordare che, in capo al dipendente assegnatario, si realizza un **reddito in natura pari alla percorrenza convenzionale del 30%** di 15.000 km annui calcolato **in base alle tabelle Aci**. Per i **veicoli di nuova immatricolazione** concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati dall'1.7.2020**, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla **quantità di emissioni di anidride carbonica**.

Per quanto riguarda l'ipotesi del noleggio del veicolo [l'articolo 164, Tuir](#), nella versione vigente dal 2017, stabilisce che **non si tiene conto** (e quindi è indeducibile dal reddito d'impresa) della **parte di costo che eccede l'importo di euro 3.615,20** (aumentato ad euro 5.164,57). In merito a tale limite, è bene precisare, in primo luogo, che si tratta di un **importo riferito all'intero anno solare**; ragion per cui se il contratto di noleggio ha una **durata inferiore**



all'anno è necessario ragguagliare il predetto limite ai giorni di durata del contratto (es. se il contratto ha una durata di 30 giorni, il limite massimo di deduzione è pari a euro 3.615,20 x 30/365 = euro 297,14).

In secondo luogo, al pari di quanto descritto in precedenza per l'ipotesi di acquisto diretto del veicolo, è necessario applicare al predetto ammontare massimo anche **il limite percentuale del 20%, elevato all'80% per gli agenti e rappresentanti di commercio**. È bene ricordare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 48/E/1998, ha precisato che **il doppio limite di deducibilità** (assoluto e percentuale) nei contratti cd. **“full service”** (in cui il canone comprende sia la quota di noleggio che si servizi accessori riferiti alla gestione del mezzo, quali la manutenzione, l'assicurazione, il bollo, ecc.) **si applica al solo canone di noleggio “puro” e non anche con riguardo ai servizi accessori** ai quali si applica solamente **il limite percentuale**.

Ad esempio, un'impresa che noleggia un automezzo per l'intero periodo d'imposta corrispondendo un **canone annuo di euro 10.000**, di cui euro 7.000 per noleggio puro ed euro 3.000 per servizi accessori, può **dedurre euro 3.615,20 x 20% = euro 723,04 (noleggio puro)** oltre ad euro **3.000 x 20% = 600 euro, a titolo di servizi accessori**. Come anticipato, infine, la deduzione per gli agenti di commercio è pari **all'80% della soglia massima di euro 5.164,57** per la quota di canone riferita al noleggio, mentre per i servizi accessori la deduzione **è pari all'80% del totale degli stessi**. La disciplina riferita gli agenti e rappresentanti di commercio si applica anche ai **promotori finanziari ed agli agenti assicurativi** ([risoluzione n. 267/E/1995](#)).